

ALLEGATO C: NORMATIVA DEL PIANO

PARTE I - NORME GENERALI

Articolo n.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il *Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati* (di seguito chiamato Piano Provinciale) è predisposto in adempimento a quanto previsto dall'art.23 del D. Leg.vo 22/97 e dalla L.R. 3/2000 art.8.

La presente normativa si applica alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati così come classificati all'art.7 del D. Leg.vo 22/97.

Sono rifiuti urbani:

- 1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- 2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche, o sulle strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua
- 5) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, giardini, parchi e aree cimiteriali;
- 6) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da ambito cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 2, 3 e 5.

Articolo n.2 - FINALITA'

Il *Piano Provinciale* si propone di ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, assicurando l'autosufficienza dello smaltimento in ambito provinciale.

Il Piano Provinciale provvede a:

- Individuare le iniziative per limitare la produzione dei rifiuti e per favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero degli stessi,
- Individuare le iniziative dirette a favorire il recupero dei materiali dai rifiuti anche riconvertendo, potenziando o ampliando gli impianti esistenti,
- Individuare l'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani,
- definire lo schema di convenzione ed il relativo disciplinare, regolante i rapporti fra l'autorità d'ambito ed i soggetti che effettuano la gestione operativa dei rifiuti urbani,
- definire la tipologia ed il fabbisogno degli impianti da realizzare nell'ambito provinciale, tenuto conto dell'offerta di smaltimento e recupero da parte del sistema pubblico e privato, e delle possibilità di potenziamento o ampliamento degli impianti esistenti, nonché la loro localizzazione,
- individuare le aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti,
- definire gli indirizzi per la redazione da parte dell'Autorità d'Ambito di regolamenti tipo per la gestione dei rifiuti urbani,
- valutare il fabbisogno delle discariche necessarie per lo smaltimento della frazione secca non recuperabile dei rifiuti urbani per un periodo non inferiore a 10 anni, nonché la loro localizzazione di massima.

Articolo n.3 - ELABORATI DEL PIANO

Il *Piano Provinciale* è costituito dai seguenti elaborati:

1) Documento Preliminare

- a) Allegato 1: Sintesi degli aggiornamenti normativi 1995-1998
- b) Allegato 2: Produzione di RSU in Provincia di Padova, 1993 - 1997
- c) Allegato 3: Scenari di produzione RSU 1997 - 2008
- d) Allegato 4: Analisi dei costi di raccolta e smaltimento pro-capite: 1996
- e) Allegato 5: Analisi dei costi di raccolta e smaltimento per chilogrammo: 1996
- f) Allegato 6: Schede relative agli impianti di trattamento e smaltimento autorizzati

2) Relazione di Progetto con allegate le Norme di Attuazione ed i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti

Articolo n.4 – PROCEDURE DI FORMAZIONE E VALIDITA' DEL PIANO

Il *Piano Provinciale* viene adottato dalla Provincia e successivamente inviato ai Comuni, alle Autorità di Bacino e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui due quotidiani locali maggiormente diffusi nella Provincia. Con la pubblicazione sono indicate le sedi dove chiunque potrà prendere visione del Piano adottato.

L'adozione del Piano provinciale e delle sue Varianti è di competenza del Consiglio Provinciale.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione chiunque ne abbia interesse potrà far pervenire alla Provincia eventuali osservazioni e proposte.

I Comuni e gli Enti di Bacino esprimono il loro parere entro 60 giorni dalla pubblicazione del Piano nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il parere del Comune, salvo diversa previsione statutaria, spetta al Consiglio Comunale.

Trascorsi i termini per le osservazioni, la Provincia trasmette alla Regione il Piano provinciale adottato, unitamente alle osservazioni, proposte e pareri pervenuti, e alle controdeduzioni sugli stessi.

Il Piano è approvato dalla Regione e comporta automatica variazione del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

Il Piano ha efficacia a tempo indeterminato.

Articolo n.5 - REVISIONE DEL PIANO

Il Piano è sottoposto a revisione periodica ogni qualvolta se ne evidenzia la necessità.

Spetta all'Amministrazione Provinciale la verifica e la revisione periodica del Piano Provinciale, tenendo conto delle esigenze che andranno emergendo.

Articolo n.6 – ARTICOLAZIONE DEL PIANO: AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'Ambito Territoriale Ottimale è il territorio della Provincia di Padova.

Entro 60 giorni dall'approvazione del *Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti urbani* da

parte della Regione, la Provincia indice le Conferenze d'Ambito al fine di:

- individuare la forma di cooperazione tra i Comuni;
- istituire l'Autorità d'Ambito per la gestione unitaria dei rifiuti urbani.

E' comunque possibile il mantenimento di un periodo di salvaguardia delle singole realtà prima della costituzione dell'Ambito unico come previsto dalla L.R. 3/2000.

La Conferenza d'Ambito è composta dai Sindaci o dagli Assessori delegati dei Comuni ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale ed è presieduta dal Presidente della Provincia o Assessore provinciale da lui delegato.

La rappresentanza in seno alla Conferenza d'Ambito è determinata ai sensi di legge in ragione della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

La Conferenza d'Ambito opera attenendosi a quanto previsto dalla legge regionale in materia.

Articolo n.7 - OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

I Comuni sono obbligati a conferire i rifiuti prodotti negli impianti indicati dall'Autorità d'Ambito nel rispetto delle indicazioni del Piano Provinciale.

Gli impianti di trattamento e smaltimento che riceveranno i rifiuti provenienti dall'Ambito Ottimale dovranno essere preventivamente convenzionati sulla base della Bozza di Convenzione allegata al Piano provinciale.

PARTE II – GESTIONE DEL PIANO

Articolo n.8 - COMPETENZE DELLA PROVINCIA

E' compito dell'Amministrazione Provinciale:

- ◆ convocare la Conferenza d'Ambito;
- ◆ coordinare i Comuni ai fini della Costituzione dell'Autorità d'Ambito;
- ◆ favorire la stipula di convenzioni che consentano di raggiungere le sinergie previste dal Piano;
- ◆ promuovere accordi quadro e convenzioni con la Regione per il recupero di particolari tipologie di materiali;
- ◆ promuovere accordi per il trattamento termico della frazione secca presso impianti posti anche al di fuori della Provincia;
- ◆ vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata prefissati;
- ◆ sostenere le iniziative di raccolta differenziata dei Comuni;
- ◆ predisporre varianti e aggiornamenti al *Piano Provinciale*.

La Provincia promuove, inoltre, tavoli di concertazione con le Associazioni di categoria al fine di sensibilizzare gli operatori economici al problema della riduzione, recupero e riutilizzo dei rifiuti.

Articolo n.9 – L'AUTORITA' D'AMBITO

L'Autorità d'Ambito è costituita secondo quanto previsto dal precedente art.6.

Gli organi dell'Autorità, se istituita utilizzando la forma della convenzione, sono:

- 1) l'**Assemblea d'Ambito**, costituita dai sindaci o dagli assessori delegati e dal Presidente della Provincia o da un suo delegato;
- 2) il **Presidente**, individuato nel Presidente della Provincia o un suo delegato, o del Sindaco del Comune che è responsabile del coordinamento;
- 3) il **Comitato Istituzionale**, presieduto dal Presidente dell'Autorità d'Ambito e composto da 3 o 7 membri in conformità alle prescrizioni statutarie;
- 4) il **Direttore** con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità.

Gli organi dell'Autorità, se istituita utilizzando la forma del consorzio, sono:

- 1) l'**Assemblea d'Ambito**, costituita dai sindaci o dagli assessori delegati e dal Presidente della

- Provincia o da un suo delegato;
- 2) il **Presidente**, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall'Assemblea fra i suoi componenti;
 - 3) il **Consiglio di Amministrazione**, presieduto dal Presidente dell'Autorità d'Ambito e composto da 3 o 7 membri in conformità alle prescrizioni statutarie;
 - 4) il **Collegio dei revisori dei conti**;
 - 5) il **Direttore** con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Autorità.

Articolo n.10 – COMPETENZE DELL'AUTORITA' D'AMBITO

L'Autorità d'Ambito svolge funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani, come definito dall'art.15 della L.R. 21.01.2000 n.3.

L'Autorità d'Ambito dovrà procedere alla stipula di idonee convenzioni con gli impianti privati dei quali si prevede l'utilizzo al fine del raggiungimento degli obiettivi di Piano.

L'Autorità d'Ambito dovrà inoltre prevedere l'istituzione di un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati lungo i corsi d'acqua. Il costo di tale servizio dovrà essere re-distribuito ai Comuni sulla base della quota di popolazione residente.

Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta, l'Autorità d'Ambito potrà:

- ◆ aderire ad iniziative locali e nazionali;
- ◆ predisporre corsi di formazione per tecnici comunali;
- ◆ predisporre corsi di formazione per gli insegnanti;
- ◆ avviare attività di sensibilizzazione per gli alunni e studenti delle scuole.

L'Autorità d'Ambito potrà attivare una politica di incentivazione alle raccolte differenziate attraverso l'introduzione di una differenziazione tariffaria.

Al fine di incentivare il mercato locale delle materie seconde l'autorità d'Ambito potrà avviare attività di sensibilizzazione nei confronti della popolazione scolare e non. anche mediante la promozione di tali materie secondarie.

Articolo n.11 – L'ASSEMBLEA DELL'AUTORITA' D'AMBITO

L'Assemblea dell'Autorità d'Ambito è costituita dai sindaci o dagli assessori delegati dei Comuni ricadenti nell'Ambito Ottimale.

I compiti dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito sono definiti dall'art.17 comma 7 della L.R. 21.01.2000 n.3 "Nuove Norme in materia di gestione dei rifiuti".

Articolo n.12 – IL COMITATO ISTITUZIONALE o IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Comitato Istituzionale (o il Consiglio di Amministrazione), presieduto dal Presidente dell'Autorità d'Ambito, è composto da 3 o 7 membri in conformità alle prescrizioni statutarie, eletti a rappresentare l'Autorità d'Ambito.

I compiti del Comitato Istituzionale sono definiti dalla legge regionale "Nuove Norme in materia di gestione dei rifiuti".

Articolo n.13 – IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Comitato Istituzionale ed ha la responsabilità gestionale dell'Autorità d'Ambito.

I compiti del Direttore Istituzionale sono definiti dalla legge regionale "Nuove Norme in materia di gestione dei rifiuti".

Articolo n.14 – IL PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI

In attuazione del Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti urbani, l'Autorità d'Ambito, entro 180 giorni dalla sua costituzione, approva il Programma Pluriennale degli interventi.

Il Programma Pluriennale degli Interventi contiene:

- a) l'individuazione delle aree di raccolta;
- b) i progetti preliminari, completi dei relativi piani economici e finanziari, relativi agli interventi previsti nel *Piano Provinciale*;
- c) gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate riferibili a precedenti attività di gestione dei rifiuti a cura del servizio pubblico;
- d) i progetti preliminari dei servizi di raccolta e del sistema dei trasporti completi dei relativi piani

- economici e finanziari;
- e) la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi;
 - f) lo schema di assetto gestionale, il modello tecnico-organizzativo che espliciti le gestioni di raccolta per unità territoriali omogenee, i servizi e gli impianti di smaltimento e recupero da affidare in gestione;
 - g) il piano degli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi del Piano Provinciale, articolato su base ventennale o trentennale per i servizi di smaltimento e quinquennale per i servizi di raccolta e spazzamento;
 - h) la previsione dell'importo della tariffa articolata per singole voci di costo, da effettuarsi su base pluriennale, nonché le modalità progressive di attuazione, garantendo la gradualità degli adeguamenti tariffari;
 - i) gli obiettivi e gli standards dei servizi di gestione dei rifiuti.

La durata del Programma Pluriennale è la stessa del *Piano Provinciale*.

Articolo n.15 - REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RU

Le Amministrazioni Comunali predispongono il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti, anche sulla base degli schemi elaborati dall'Autorità d'Ambito, che dovrà stabilire:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando gli standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
- l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, sulla base dei criteri generali stabiliti dallo Stato e dalle Regioni.

In ogni caso, all'interno di ciascun Comune dovranno essere assicurate le percentuali minime di raccolta differenziata stabilite dal D.Lgs 22/97.

PARTE III - NORME RELATIVE AGLI IMPIANTI PREVISTI

Articolo n.16 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI PREVISTI

Gli impianti di trattamento e smaltimento previsti dal *Piano Provinciale* dovranno essere realizzati nel rispetto delle più avanzate conoscenze in materia.

Le caratteristiche di ogni impianto previsto nel Piano sono comunque indicative e pertanto dovranno essere specificate nel dettaglio in sede di progettazione esecutiva.

Articolo n.17 - I SITI NON IDONEI

I siti non idonei alla localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani sono individuati sulla base dei criteri stabiliti dal Piano.

Le tipologie impiantistiche considerate, per le quali sono state individuate le aree non idonee, sono:

- impianti di pre-trattamento (travasamento, stoccaggio provvisorio, triturazione, compattazione, selezione e igienizzazione) e impianti di compostaggio
- discariche controllate di prima categoria
- discariche controllate di seconda categoria tipo A
- discariche controllate di seconda categoria tipo B1, B2, C e di terza categoria
- inceneritori e altri impianti di recupero energetico
- impianti di trattamento rifiuti speciali e pericolosi

PARTE IV – NORME TRANSITORIE

Articolo n.18 – IL COMITATO DI COORDINAMENTO

Fino all'approvazione del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani, i Bacini di Utenza previsti dal Piano Regionale di Smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.785/88, fungono da ambiti territoriali ottimali, fatto salvo quanto specificato al precedente art.6 comma 3.

La programmazione delle attività dei singoli Bacini viene coordinata da un Comitato di Coordinamento che resterà in vigore fino all'entrata in funzione dell'Autorità d'Ambito Provinciale.

Il Comitato di Coordinamento è composto da:

- Presidente dell'Amm. Provinciale o Assessore Suo delegato,
- Presidenti degli Enti di Bacino in essere.

Il Comitato è convocato dal Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta scritta di uno dei Presidenti degli Enti di Bacino ogniqualvolta necessario.

Il Comitato promuove l'attuazione del Piano e svolge funzioni di stimolo al raggiungimento degli obiettivi prefissati e di coordina le iniziative dei singoli Bacini.